



# COMUNE DI GALLICANO

Provincia di Lucca

## ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ATTO N. 42

SEDUTA DEL 21.12.2023

### OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (IMU) PER L'ANNO 2024

L'anno **duemilaventitre** e questo giorno **ventuno** del mese di **dicembre** alle ore **18.00**, in modalità mista dando la possibilità sia di partecipare in presenza che mediante collegamento da remoto, ai sensi del "regolamento per lo svolgimento in modalità telematica del Consiglio Comunale, delle Commissioni e della Giunta" approvato con deliberazione consiliare del 28.4.2022 n. 7, previa convocazione nei modi e nei termini stabiliti dalle vigenti disposizioni in materia, si è riunito in prima convocazione il consiglio comunale, sotto la presidenza del dott. David Saisi, nella sua qualità di sindaco e con la partecipazione del segretario comunale dott. Francesco Borghesi.

All'appello risultano presenti n. 12 consiglieri comunali ed assenti, sebbene debitamente convocati, n. 1 consiglieri, come segue:

1 - SAISI DAVID	Presente	10 - VALIENSI FURIO	Presente	
2 - PONZIANI DINO	Presente	11 - CORTI ZELMIRO	Presente	
3 - MARZI PAOLO	Presente	12 - FRANCHI MASSIMO	Presente	
4 - ROSSI RAFFAELLA	Assente	13 - MARRI LICIA	Presente	
5 - ROSSI SILVIA	Presente da remoto			
6 - BALDACCİ TOMMASO	Presente da remoto			
7 - SIMI MARIA PAOLA	Presente da remoto			
8 - SIMONINI SILVIA	Presente da remoto			
9 - PIERONI VERONICA	Presente			

\*Rossi Raffaella assente giustificata

Risulta essere presente alla seduta l'assessore esterno, senza diritto di voto, Maurizio Bacchini.

Constatato che il numero dei presenti è legale, per la validità dell'adunanza in prima convocazione, ai sensi dell'art. 56 dello statuto comunale,

## IL PRESIDENTE

Dichiara aperta la seduta.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

- Vista la proposta di deliberazione relativa all'oggetto, a firma del responsabile del settore RAGIONERIA procede al suo esame;
- si dà atto che i presenti sono n. 12;
- introdotto dal presidente l'argomento, si registrano i sotto riportati interventi per il cui testo integrale si fa rinvio al verbale originale, così come risultante dalla registrazione.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**PREMESSO** che ad opera dell'art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la "nuova" IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020.

**CONSIDERATO** che il citato articolo 1, al comma 738, provvede ad abrogare la TASI, le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della "nuova" IMU.

**PRESO ATTO** che i presupposti della "nuova" IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili.

**VERIFICATO** che la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento.

**RILEVATO** che, ai sensi della sopraddetta norma, l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le loro pertinenze.

**VERIFICATO** che, ai sensi del comma 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli.

**PRESO ATTO** che, ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU.

**RILEVATO** che il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo "D", ad eccezione dei "D/10", riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la vecchia IMU.

**PRESO ATTO** che l'aliquota base è stabilita nella misura dello 0,86%, ad eccezione di quella relativa agli immobili accatastati nel gruppo "D", che resta pari allo 0,76%.

**CONSIDERATO** che il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino all'1,06%, che può raggiungere il valore dell'1,14% per i Comuni che avevano applicato la maggiorazione TASI, con possibilità di ridurle fino all'azzeramento.

**VISTO** il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento.

**VISTO** il comma 751, che riporta l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, indicata nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i Comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento.

**CONSIDERATO** che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette.

**VISTO** il comma 752, che consente ai Comuni di modificare l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento.

**PRESO ATTO CHE** l'art. 1, comma 758, lett. d), della Legge n. 160/2019, ha previsto l'esenzione per i terreni ricadenti in aree montante e che, ai sensi della Circolare Ministero delle Finanze n. 9/1993, il Comune di Galliciano è considerato totalmente montano, per cui i terreni ricadenti nel territorio comunale sono esenti da tassazione IMU.

**RICHIAMATA** la disposizione dell'art. 1, comma 759, della Legge 160/2019, il quale disciplina le esenzioni dal tributo, disposizione da ultimo modificata dall'art. 1, comma 81, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197.

**VISTO** il comma 753, che indica l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

**VISTO** il comma 754, che stabilisce che l'aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti, è pari allo 0,86 per cento, fornendo ai Comuni la possibilità, con deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento.

**VISTO** il comma 755, che disciplina l'aliquota degli immobili non esentati, ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'art. 1, della Legge n. 208/2015, per i quali i Comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, possono aumentare ulteriormente l'aliquota

massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754, fino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui al comma 677, dell'art. 1, della Legge n. 147/2013, nella stessa misura già applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019, alle condizioni di cui al comma 28 dell'art. 1 della Legge n. 208/2015.

**CONSIDERATO** che per le fattispecie di cui al precedente capoverso i Comuni, negli anni successivi, possono solo ridurre la maggiorazione, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

**VISTO** il comma 756 che dispone, a decorrere dall'anno 2021, che i comuni, in deroga all'articolo 52 del D.lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

**ACCERTATO** che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso.

**RILEVATO** che:

- con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 luglio 2023, sono state individuate le fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.
- ai sensi del comma 757, dell'art. 1, Legge n. 160/2019 e del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 07 luglio 2023, a decorrere dall'anno di imposta 2024, anche qualora il comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel "Portale del federalismo fiscale", che consente l'elaborazione di un apposito "prospetto delle aliquote", il quale forma parte integrante della delibera stessa.

**PRESO ATTO**, tuttavia, che l'art. 6-ter del D.L. n. 132/2023 ha disposto il rinvio dell'obbligo di utilizzare il prospetto previsto dal comma 757 della L. n. 160/2019 per determinare le aliquote Imu e, di conseguenza, anche il rinvio dell'obbligo di differenziazione di cui sopra.

**ATTESO** che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno.

**EVIDENZIATO** che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

**CONSIDERATO** che la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: "Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene

alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”;

**RITENUTO**, quindi, di poter procedere all’approvazione delle aliquote IMU per l’anno 2024, nell’ambito del relativo bilancio di previsione con la seguente articolazione:

#### IMU 2024

1)	<p><b>ABITAZIONE PRINCIPALE</b>  <b>Categorie diverse da A/1 – A/8 – A/9 e relative pertinenze</b>  <i>(L’esenzione si applica a tutte le fattispecie previste dalla Legge e dal regolamento inerente l’applicazione della IUC)</i>  <i>Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall’art. 1, comma 741, lett. b), della Legge n. 160/2019, ed immobili equiparati all’abitazione principale ai sensi dell’art. 1, comma 741, lett. c), della Legge n. 160/2019.</i></p>	<b>ESENTE</b>
2)	<p><b>ABITAZIONE PRINCIPALE</b>  <b>Categorie A/1 – A/8 – A/9 e relative pertinenze</b>  <b>Detrazione:</b>  Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze così come definite dall’art. 1, comma 741, lett. b), della Legge n. 160/2019 ( comma 748);</p>	<p><b>5,00 ‰</b></p> <p><b>200,00</b></p>
3)	<b>AREE EDIFICABILI</b>	<b>10,6 ‰</b>
4)	<p><b>ALTRI FABBRICATI (comma 754)</b></p> <p><b>ALTRI FABBRICATI CAT D</b>  Sono compresi i fabbricati classificati in cat. D per i quali il versamento deve essere ripartito come segue:  <b>Quota di competenza dello Stato 7,60 ‰ quota comune 2,90 ‰</b>  (comma 753 L. 160/2019)</p>	<p><b>10,5‰</b></p> <p><b>10.5 ‰</b></p>
5)	<p><b>FABBRICATI RURALI ad uso strumentale e beni merce</b>  (comma 750 e 751)  <b>TERRENI AGRICOLI</b>  Comma (752)</p>	<p><b>1 ‰</b></p> <p><b>ESENTI</b></p>
6)	<b>UNITA’IMMOBILIARI</b> concesse in comodato (omissis) (comma 747)	<b>Imponibile Ridotto del 50%</b>

**PRECISATO** che, a decorrere dall'anno d'imposta 2021, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative all'IMU devono essere inserite sull'apposito Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre, al fine della loro pubblicazione entro il successivo 28 ottobre.

**RILEVATO** che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

**TENUTO CONTO** che per quanto non specificamente ed espressamente previsto nel Regolamento in vigore si rinvia alle norme vigenti inerenti alla "nuova" IMU ed alle altre norme vigenti e compatibili con la nuova imposta, anche con riferimento alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente".

**VISTI** i pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.lgs. 18 luglio 2000, n. 267.

## D E L I B E R A

- 1) **DI STABILIRE** ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione all'Imposta Municipale propria IMU, con efficacia dal 1° gennaio 2024:

### IMU 2024

<b>1)</b>	<p><b>ABITAZIONE PRINCIPALE</b>  <b>Categorie diverse da A/1 – A/8 – A/9 e relative pertinenze</b>                      (L'esenzione si applica a tutte le fattispecie previste dalla Legge e dal regolamento inerente l'applicazione della IUC)                      Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 1, comma 741, lett. b), della Legge n. 160/2019, ed immobili equiparati all'abitazione principale ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. c), della Legge n. 160/2019.</p>	<b>ESENTE</b>
<b>2)</b>	<p><b>ABITAZIONE PRINCIPALE</b>  <b>Categorie A/1 – A/8 – A/9 e relative pertinenze</b>  <b>Detrazione:</b>                      Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze così come definite dall'art. 1, comma 741, lett. b), della Legge n. 160/2019 (comma 748).</p>	<b>5,00 ‰</b>  <b>200,00</b>
<b>3)</b>	<b>AREE EDIFICABILI</b>	<b>10,6 ‰</b>
<b>4)</b>	<p><b>ALTRI FABBRICATI (comma 754)</b></p> <p><b>ALTRI FABBRICATI CAT D</b>                      Sono compresi i fabbricati classificati in cat. D per i quali il versamento deve essere ripartito come segue:</p>	<b>10,5 ‰</b>  <b>10,5 ‰</b>

	<b>Quota di competenza dello Stato 7,60 ‰ quota comune 2,90 ‰</b> (comma 753 L. 160/2019).	
<b>5)</b>	<b>FABBRICATI RURALI ad uso strumentale e beni merce</b> (comma 750 e 751) <b>TERRENI AGRICOLI</b> Comma (752)	<b>1 ‰</b> <b>ESENTI</b>
<b>6)</b>	<b>UNITA'IMMOBILIARI</b> concesse in comodato omissis (comma 747)	<b>Imponibile</b> <b>Ridotto del</b> <b>50%</b>

- 2) **DI RISERVARSI**, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie per effetto di norme statali in materia.
- 3) **DI DARE ATTO**, che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2024 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006.
- 4) **DI DARE ATTO** che è individuato, quale responsabile del tributo, il responsabile dei servizi finanziari, dott. Massimo Tamagnini e che allo stesso sono state attribuite tutte le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale connessa a tale tributo, come previsto dalle disposizioni legislative vigenti.
- 5) **DI DARE ATTO**, che la presente deliberazione sarà inserita nell'apposito Portale del Federalismo Fiscale, con le modalità indicate in premessa, conferendo efficacia alla medesima.
- 6) **DI DARE** la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.
- 7) **DI PRENDERE ATTO** che avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al TAR della Regione Toscana, entro 60 giorni, o per via straordinaria al Capo dello Stato, entro 120 giorni.
- Visti gli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000;
  - visto il testo unico sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 267/2000;
  - Chiusa la discussione, il presidente pone in votazione la sopra riportata proposta di deliberazione che viene APPROVATA dal consiglio comunale, avendo ottenuto su:

n. 12 presenti, n. 12 votanti;

n. 12 voti favorevoli, resi in forma palese.

Il presidente, ne fa analoga proclamazione.

- Quindi;
- Stante l'urgenza;

n. 12 presenti, n. 12 votanti;

n. 12 voti favorevoli, resi in forma palese;

### **DELIBERA**

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000.



**COMUNE DI GALLICANO  
-PROV. DI LUCCA-**

Proposta deliberazione C.C.

Art.49 D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000

**OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA COMUNALE SUGLI  
IMMOBILI (IMU) PER L'ANNO 2024**

---

**UFFICIO PROPONENTE RAGIONERIA**

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 si esprime parere favorevole:

- In ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Gallicano, 14.12.2023

F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
MASSIMO TAMAGNINI

---

**UFFICIO RAGIONERIA**

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 si esprime parere favorevole:

- In ordine alla regolarità in linea contabile della deliberazione.

Gallicano, 14.12.2023

F.to IL RESPONSABILE AREA CONTABILE  
Dott .MASSIMO TAMAGNINI

Letto e sottoscritto, all'originale dal presidente e dal segretario comunale.

**IL PRESIDENTE**  
F.to Dott. David Saisi

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Dott. Francesco Borghesi

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione, oggi è stata pubblicata, in copia, all'albo pretorio del comune di Gallicano, dove vi rimarrà per 15 giorni.

Gallicano, 28.12.2023

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO**  
F.to Dott.ssa Giuly Santino

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

La suesata deliberazione è divenuta esecutiva in data ..... ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. 267 del 18/08/2000.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO**  
F.to Dott.ssa Giuly Santino

Lì, .....

**COMUNE DI GALLICANO**

N. .... Registro Pubblicazione degli Atti,  
pubblicato dal 28.12.2023 al 12.01.2024

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO**  
F.to Dott.ssa Giuly Santino